

|

## 61983J0070

SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 FEBBRAIO 1984. - GERDA KLOPPENBURG CONTRO FINANZAMT LEER. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL NIEDERSAECHSISCHES FINANZGERICHT). - EFFICACIA DELLE DIRETTIVE - EFFETTO RETROATTIVO DI UNA MODIFICA. - CAUSA 70/83.

*raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01075*

*edizione speciale spagnola pagina 00397*

*edizione speciale svedese pagina 00533*

*edizione speciale finlandese pagina 00513*

Massima

Parti

Oggetto della causa

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

## Parole chiave

*1 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - CERTEZZA DEL DIRITTO*

*2 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ESENZIONI CONTEMPLATE DALLA SESTA DIRETTIVA - ESENZIONE PER LE OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE DI CREDITI - POSSIBILITA PER I SINGOLI D ' INVOCARE LA RELATIVA DISPOSIZIONE IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA - PROROGA DEL TERMINE DELL ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA - EFFETTI*

*( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388 , ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , E 78/583 , ART . 1 )*

## Massima

*1 . LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA DEVE ESSERE CERTA E LA SUA APPLICAZIONE DEV ' ESSERE PREVEDIBILE PER GLI AMMINISTRATI . IL POSTICIPARE L ' ENTRATA IN VIGORE DI UN ATTO CHE HA PORTATA GENERALE , DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE INIZIALMENTE CONTEMPLATO , PUO DI PER SE LEDERE TALE PRINCIPIO .*

2 . LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESENZIONE DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA PER OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE DI CREDITI , DI CUI ALL ' ART . 13 , PARTE B , COMMA D ) PUNTO N . 1 DELLA DIRETTIVA N . 77/388 , POTEVA ESSERE FATTA VALERE PER OPERAZIONI EFFETTUATE FRA IL 1\* GENNAIO E IL 30 GIUGNO 1978 , IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DI DETTA DIRETTIVA , DALL ' OPERATORE CHE NON AVESSE ESERCITATO RIVALSA . LA DIRETTIVA 26 GIUGNO 1978 N . 78/583 , CHE HA PROROGATO AL 1\* GENNAIO 1979 IL TERMINE PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N . 77/388 , NON HA INFATTI EFFICACIA RETROATTIVA PER QUANTO RIGUARDA LE OPERAZIONI EFFETTUATE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE .

## **Parti**

NEL PROCEDIMENTO 70/83 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL NIEDERSACHSISCHES FINANZGERICHT , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

GERDA KLOPPENBURG

E

FINANZAMT LEER ,

## **Oggetto della causa**

DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ) , N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 388 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ; BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , PAG . 1 ) E DELL ' ART . 1 DELLA NONA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 26 GIUGNO 1978 , N . 583 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA ( GU L 194 , PAG . 16 ) ,

## **Motivazione della sentenza**

1 CON ORDINANZA 3 MARZO 1983 , GIUNTA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA IL SUCCESSIVO 28 APRILE , IL NIEDERSACHSISCHES FINANZGERICHT HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ) , N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , PAG . 1 ) , E DELL ' ART . 1 DELLA NONA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 26 GIUGNO 1978 , N . 78/583 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA ( GU L 194 , PAG . 16 ) , ONDE FAR STABILIRE SE DETTA DISPOSIZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA POTESSE VENIR INVOCATA DAI MEDIATORI DI CREDITI PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 1978 .

2 SI DEVE RICORDARE CHE , AI SENSI DELL ' ART . 1 DELLA SESTA DIRETTIVA DEL 17 MAGGIO 1977 , GLI STATI MEMBRI DOVEVANO ADOTTARE , AL PIU TARDI ENTRO IL 1\* GENNAIO 1978 , LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER ADEGUARE IL LORO REGIME DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ALLE ESIGENZE DELLA DIRETTIVA . POICHE VARI STATI MEMBRI , FRA I QUALI LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , NON ERANO STATI IN GRADO DI EFFETTUARE TEMPESTIVAMENTE GLI ADATTAMENTI NECESSARI , IL 26 GIUGNO 1978 IL CONSIGLIO EMANAVA LA NONA DIRETTIVA INDIRIZZATA A DETTI STATI MEMBRI E LI AUTORIZZAVA AD APPLICARE LA SESTA DIRETTIVA NON OLTRE IL 1\* GENNAIO 1979 . LA NONA DIRETTIVA VENIVA NOTIFICATA AI DESTINATARI IL 30 GIUGNO 1978 .

3 SOLO CON LA LEGGE 26 NOVEMBRE 1979 ( BUNDESGESETZBLATT I , PAG . 1953 ) , ENTRATA IN VIGORE IL 1\* GENNAIO 1980 , LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HA POSTO IN ATTO LA SESTA DIRETTIVA . ORBENE , NELLE SENTENZE 19 GENNAIO 1982 ( BECKER , 8/81 , RACC . PAG . 53 ) E 10 GIUGNO 1982 ( GREDEL , 255/81 , RACC . PAG . 2301 ) , LA CORTE HA AFFERMATO CHE LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESONERO DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA PER LE OPERAZIONI DI MEDIAZIONE DI CREDITI CONTEMPLATA DALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ) , N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA , POTEVA ESSER FATTA VALERE A DECORRERE DAL 1\* GENNAIO 1979 , IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA STESSA , DAL MEDIATORE DI CREDITI , CHE NON SI FOSSE RIVALSO DELL ' IMPOSTA , SENZA CHE LO STATO POTESSE ECCEPIRE NEI SUOI CONFRONTI TALE MANCATA ATTUAZIONE .

4 EMERGE DAL FASCICOLO CHE L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , SIG.RA GERDA KLOPPENBURG ( IN PROSIEGUO : L ' ATTRICE ) , GESTISCE UN ' AGENZIA DI CREDITI E IPOTECHE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA . PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 1978 , ESSA CHIEDEVA L ' ESONERO DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA IN VIRTU DEGLI ARTT . 1 E 13 , PARTE B , LETT . D ) , N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA .

5 IL FINANZAMT LEER RESPINGEVA LA DOMANDA E APPLICAVA ALLE OPERAZIONI DELL ' ATTRICE L ' ALIQUOTA NORMALE , A NORMA DELLA LEGGE NAZIONALE A QUELL ' EPOCA NON ANCORA MODIFICATA .

6 L ' ATTRICE , RICHIAMANDOSI ALLE SENTENZE SUMMENZIONATE , IMPUGNAVA QUESTO PROVVEDIMENTO DINANZI AL FINANZGERICHT , IL QUALE HA SOSPESO IL GIUDIZIO ED HA SOTTOSPOSTO ALLA CORTE LA SEGUENTE QUESTIONE :

' SE , PER IL PERIODO 1\* GENNAIO 1978 - 30 GIUGNO 1978 , UN MEDIATORE DI CREDITI POTESSE FAR VALERE LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESENZIONE DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA PER LE OPERAZIONI DI MEDIAZIONE DI CREDITI DI CUI ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ) , N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N

. 388 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME - IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , QUALORA NON SI FOSSE RIVALSO DELL ' IMPOSTA , SEBBENE A NORMA DELL ' ART . 1 DELLA NONA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 26 GIUGNO 1978 , N . 583 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA , GLI STATI MEMBRI IN ESSA INDICATI SIANO AUTORIZZATI AD APPLICARE LA DIRETTIVA N . 77/388 AL PIU TARDI IL 1\* GENNAIO 1979 ' .

7 ONDE RISOLVERE LA QUESTIONE E OPPORTUNO IN PRIMO LUOGO ESAMINARE LA SITUAZIONE GIURIDICA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE DEL 1978 , CIOE PRIMA CHE LA NONA DIRETTIVA ENTRASSE IN VIGORE PER EFFETTO DELLA NOTIFICA AGLI STATI MEMBRI DESTINATARI .

8 DURANTE QUESTO PERIODO , GLI OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN UNO DEGLI STATI MEMBRI CHE NON AVEVANO ADEMPIUTO L ' OBBLIGO DI ADEGUARE LA LEGISLAZIONE ALLA SESTA DIRETTIVA ENTRO IL 1\* GENNAIO 1978 , SI TROVAVANO DI FRONTE AD UNA MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , CHE POTEVA IMPLICARE LA DISAPPLICAZIONE , DA PARTE DELLE AUTORITA FISCALI , DEGLI ESONERI IVI CONTEMPLATI A FAVORE DI TALUNI DI DETTI OPERATORI . QUESTA SITUAZIONE ERA IDENTICA A QUELLA DA CUI SONO SCATURITE LE SENTENZE SUMMENZIONATE 19 GENNAIO E 10 GIUGNO 1982 .

9 NE CONSEGUENZA CHE , DURANTE QUESTO PERIODO , IL MEDIATORE DI CREDITI CHE NON AVESSE ESERCITATO RIVALSA , ERA LEGITTIMATO A CHIEDERE L ' ESONERO CONTEMPLATO DALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ) , N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA , SENZA CHE LO STATO INADEMPIENTE POTESSE ECCEPIRE NEI SUOI CONFRONTI LA MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA STESSA .

10 PERCIO , IL SOLO PROBLEMA NUOVO CHE SORGE NEL PRESENTE CASO E SE LA POSIZIONE GIURIDICA DI DETTO OPERATORE ECONOMICO SIA STATA MODIFICATA , CON EFFETTO RETROATTIVO , DALLA NONA DIRETTIVA . E QUINDI OPPORTUNO , IN SECONDO LUOGO , ESAMINARE QUESTA DIRETTIVA ONDE STABILIRE SE ESSA INTENDESSE TALE EFFETTO E , IN CASO AFFERMATIVO , SE QUESTO INTENTO FOSSE LEGITTIMO .

11 A QUESTO PROPOSITO , SI DEVE SOTTOLINEARE , COME LA CORTE HA GIA FATTO PIU VOLTE , CHE LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA DEV ' ESSERE CERTA E LA SUA APPLICAZIONE DEV ' ESSERE PREVEDIBILE PER GLI AMMINISTRATI . IL POSTICIPARE L ' ENTRATA IN VIGORE DI UN ATTO CHE HA PORTATA GENERALE , DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE INIZIALMENTE CONTEMPLATO , PUO DI PER SE LEDERE DETTO PRINCIPIO . SE LA PROROGA TENDE A PRIVARE I SINGOLI DEI DIRITTI CHE L ' ATTO INIZIALE HA GIA ATTRIBUITO LORO , QUESTA CONSEGUENZA PONE EFFETTIVAMENTE IN FORSE LA VALIDITA DELL ' ATTO DI MODIFICA .

12 TUTTAVIA , TALE QUESTIONE DI VALIDITA PUO SORGERE SOLO SE L ' INTENTO DI PRODURRE LA CONSEGUENZA SOPRA INDICATA EMERGE CHIARAMENTE DALL ' ATTO DI MODIFICA . ORBENE , CIO NON VALE PER LA NONA DIRETTIVA . QUESTA CONTIENE SOLO UNA SEMPLICE PROROGA DEL TERMINE PER L ' ATTUAZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA , DESTINATA AGLI STATI MEMBRI CHE NON AVEVANO POTUTO PORTARE A TERMINE , ENTRO LA DATA INIZIALMENTE STABILITA , IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO NECESSARIO PER ADEGUARE LE LORO LEGGI IN MATERIA D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO . ESSA NON INDICA AFFATTO CHE LA PROROGA MODIFICHIA LA SITUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER QUEL CHE RIGUARDA LE OPERAZIONI DA ESSI EFFETTUATE PRIMA DELL ' ENTRATA IN VIGORE DELL ' ATTO CHE MODIFICA IL TERMINE

PER L ' ATTUAZIONE .

13 NE CONSEGUE CHE LA NONA DIRETTIVA VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE NON HA EFFETTO RETROATTIVO SOTTO QUESTO PROFILO .

14 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE SOLLEVATA NEL SENSO CHE , IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME - IL MEDIATORE DI CREDITI POTEVA INVOCARE LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESONERO DALLA TASSA CONTEMPLATA ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ) , N . 1 , DI DETTA DIRETTIVA , PER OPERAZIONI EFFETTUATE TRA IL 1\* GENNAIO E IL 30 GIUGNO 1978 , SE NON AVEVA ESERCITATO RIVALSA .

## **Decisione relativa alle spese**

SULLE SPESE

15 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO ITALIANO E DALLA COMMISSIONE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

## **Dispositivo**

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

COSI DICHARA :

IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME - IL MEDIATORE DI CREDITI POTEVA INVOCARE LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESONERO DALLA TASSA CONTEMPLATA ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ) , N . 1 , DI DETTA DIRETTIVA , PER OPERAZIONI EFFETTUATE TRA IL 1\* GENNAIO E IL 30 GIUGNO 1978 , SE NON AVEVA ESERCITATO RIVALSA .